

clausola tutti gli articoli di cui la corona del Brasile si è riservata il monopolio esclusivo. E nel caso in cui taluni di questi articoli diventassero di libero traffico, i sudditi di sua maestà britannica avranno il diritto di farne il commercio del pari che i sudditi di sua maestà l'imperatore del Brasile, ai quali essi saranno interamente assomigliati per il pagamento dei balzelli, qualunque siasi, a cui questi articoli saranno assoggettati (art. 13.^o e 14.^o).

» L'articolo 15.^o determina gli oggetti di armamento o di equipaggio che devono essere compresi sotto il nome di contrabbando di guerra, e che sono per conseguenza suscettibili di confiscazione se fossero destinati ad una nazione nemica.

» I pacchibotti continueranno a fare il servizio tra i due paesi e saranno considerati come bastimenti del re, in attesa di una convenzione speciale a questo proposito (art. 16.^o).

» Allo scopo di proteggere efficacemente il commercio de' loro sudditi contra le intraprese della pirateria, le due parti contraenti si obbligano reciprocamente di vietare l'ingresso ne' loro porti a tutti i pirati o filibustieri che si dedicassero a questo brigandaggio, o che mantenessero con essi intelligenze. Tutti i bastimenti o carichi che questi pirati condurranno nei porti dell'una o dell'altra delle potenze contraenti, saranno restituiti ai loro proprietari od ai loro delegati quando il possesso sarà stato nei debiti modi constatato; e questa restituzione sarà del pari effettuata anche quando la proprietà reclamata fosse stata venduta ove fosse provato che l'acquirente sapesse provenir essa da pirateria (art. 17.^o).

» In caso di naufragio di vascelli da guerra o di navi mercantili d'una delle potenze sulle spiagge del territorio dell'altra, saranno ad essi accordati tutti i soccorsi e buoni uffizii possibili, e tutto ciò che avrà potuto essere salvato sarà restituito al governo od al proprietario del bastimento naufragato. Veruna delle merci salvate pagherà tassa, tranne gli oggetti di consumo (art. 18.^o).

» Ogni articolo di prodotto, manifattura ed industria appartenente a' sudditi di sua maestà britannica, tanto d'Europa che delle colonie aperte al commercio straniero,